

## Perché la Corte si ostina ad emanare "ordinanze interpretative"?

di Alfonso Celotto \*  
(26 luglio 2003)

1. Gli studiosi della giustizia costituzionale sanno bene che uno dei problemi ancora irrisolti della materia consiste nella determinazione degli effetti delle sentenze interpretative di rigetto: le tesi ricostruttive abbondano, mentre la giurisprudenza costituzionale appare assai incerta (per un quadro recente, cfr. Anzon, Il giudice a quo e la Corte costituzionale tra dottrina dell'interpretazione conforme a Costituzione e dottrina del diritto vivente, in *Giur. Cost.*, 1998, 1082 ss.; Lamarque, Gli effetti della pronuncia interpretativa di rigetto della Corte costituzionale nel giudizio a quo (un'indagine sul "seguito" delle pronunce costituzionali), *ivi*, 2000, 685 ss.; Carlassare, Perplessità che ritornano sulle sentenze interpretative di rigetto, *ivi*, 2001, 186 ss.; Romboli, Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via incidentale, in *Id.* [a cura di], *Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (1999-2001)*, Torino, 2002, 66 ss.).

Il problema si ripropone soprattutto per l'emergere e il consolidarsi di una nuova tipologia di decisioni di rigetto interpretative che complica il quadro e confonde ancora di più le idee.

Tradizionalmente le sentenze interpretative di rigetto si connotano per la presenza nel dispositivo di non fondatezza della formula "nei sensi di cui in motivazione", che vale da immediato richiamo al lettore della presenza di un profilo interpretativo nella decisione (cfr., già sentt. n. 1 e 37 del 1957 e, da ultimo, sentt. nn. 197, 236, 269, 295, 329, 336 del 2002; nn. 91, 198, 228 e 233 del 2003).

Negli anni, ad esse si sono affiancate sentenze interpretative prive della formula tradizionale (da ultimo, sentt. nn. 1, 16, 18, 127, 134, 173, 335, 355 e 447 del 2002). La dottrina le ha qualificate come "sentenze di rigetto con interpretazione" (Onida - D'Amico, *Il giudizio di costituzionalità delle leggi. Materiali di giustizia costituzionale*, Torino, 1998, 273 s.; e Lamarque, *op. cit.*, 692 s.) o come "sentenze di rigetto interpretative" (cfr. Ruggeri - Spadaro, *Lineamenti di giustizia costituzionale*, II ediz., Torino, 2001, 197), cercando di differenziarle dalla categoria tradizionale o in base ai criteri dell'interpretazione o al grado di vincolo per i giudici comuni.

In particolare alcuni hanno sostenuto che le sentenze interpretative classiche comportano una operazione ermeneutica di carattere adeguatrice della disposizione impugnata alla Costituzione, mentre le ulteriori sentenze interpretative - definite anche "correttive" - rileverebbero solo che l'interpretazione della disposizione impugnata è ritenuta erronea alla stregua dei normali criteri logico-sistematici che regolano l'interpretazione delle legge ordinarie (cfr. Onida - D'Amico, *op. cit.*, 273 s.; e Lamarque, *op. cit.*, 695) Altri hanno osservato che l'effetto persuasivo del primo tipo di decisione è maggiore rispetto a quello del secondo (Ruggeri - Spadaro, *op. cit.*, 197).

I dubbi e la confusione sono alimentati dall'emergere di ordinanze che dichiarano la questione manifestamente infondata, sulla base di una scelta interpretativa della Corte: il giudice costituzionale corregge il presupposto interpretativo fissato dal giudice a quo a base della censura, indicando l'interpretazione costituzionalmente corretta, talora in linea ad un diritto vivente, ma in una semplice ordinanza (cfr., di recente, ord. nn. 2, 66, 149, 175, 273, 296, 312, 315, 321, 360 del 2002; nn. 161, 191 e 231 del 2003).

2. Prediamo, per intenderci meglio, il caso della ord. n. 191 del 2003.

Il Tribunale di Monza impugna, per contrasto con il principio di ragionevolezza e di ragionevole durata del processo, l'art. 64 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che gli avvisi ivi prescritti (ad es., obbligo del giudice di dare avviso all'imputato che, se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altre persone, assumerà in ordine a tali fatti l'ufficio di testimone) debbano essere dati all'imputato anche in sede di esame dibattimentale e non solo nel corso delle indagini.

Alla base della ordinanza di rimessione, abbiamo l'opzione ermeneutica secondo la quale la disposizione oggetto di impugnativa - essendo relativa alla "persona sottoposta alle indagini" e riguardando "l'interrogatorio" - non potrebbe

essere riferita all'esame dibattimentale. In particolare, il remittente non ritiene possa operarsi quella analogia che condurrebbe ad estendere la disciplina prevista dall'art. 64 cod. proc. pen. all'esame dibattimentale.

La Corte affronta la questione sul piano interpretativo osservando che «che la duplice e concorrente premessa interpretativa ..., fa leva, principalmente, su elementi di carattere formale, per porre in risalto i tratti differenziali che separerebbero fra loro l'interrogatorio, da un lato, e l'esame, dall'altro, giacché essa finisce per concentrarsi essenzialmente - nell'evocare gli elementi tipizzanti del primo - sul destinatario dell'atto (la "persona sottoposta alle indagini") e sulla peculiarità del relativo nomen ("interrogatorio", appunto, e non esame)».

Prosegue, quindi, con il rilievo che «così facendo, il giudice a quo ha trascurato di considerare - nel quadro della prospettata ricostruzione interpretativa e degli effetti che da essa ha preteso di desumere - la consistente serie di dati sostanziali i quali, invece, depongono per l'appartenenza dei due atti processuali ad un medesimo genus».

Dimostrato articolatamente che l'interrogatorio può avvenire non solo all'interno della fase delle indagini preliminari, ma anche nel corso della udienza preliminare e del giudizio, la Corte conclude che «risultando possibili letture del sistema diverse da quella posta a base della questione, e tali da vanificare la premessa su cui essa si radica - potendosi legittimamente far leva su di una interpretazione che consente di rendere applicabile la disciplina degli avvisi anche all'istituto dell'esame - i dubbi di legittimità costituzionale prospettati dal rimettente si rivelano manifestamente infondati».

3. Dietro la manifesta infondatezza si nasconde una ben precisa scelta ermeneutica della Corte che "propone" una lettura della norma impugnata diversa da quella esposta dal giudice a quo e conforme a Costituzione.

Lo schema è quello classico della sentenza interpretativa di rigetto, ma viene "collocato" nel contenitore di una ordinanza di manifesta infondatezza.

La scelta della tipologia decisionale comporta un grave problema di "segnaletica giurisprudenziale" (la definizione è di Elia, Modeste proposte di segnaletica giurisprudenziale, in Giur. Cost., 2003, 3688 ss.), in quanto manca ogni segnale immediato della portata della decisione. In altri termini, si tratta di una decisione interpretativa "nascosta", che solo il lettore più avveduto - che non si fermi alla lettura dei dispositivi - può individuare (cfr. anche Anzon, Interpretazione "corretta" e interpretazione "conforme a Costituzione" del regime delle rogatorie internazionali, in Giur. Cost., 2002, 2428 s.; Elia, Gli inganni dell'ambivalenza sintattica, ivi, 2002, 1049 ss.).

Che la Corte voglia seguire alla lettera le parole di Vezio Crisafulli, il quale osservava - in tempi diversi - che «l'interpretazione "adeguatrice" rimane in sordina, aleggia nella penombra» (Ancora delle sentenze interpretative di rigetto della Corte costituzionale, in Giur. Cost., 1965, 92)?

Eppure in svariate altre occasioni la corretta indicazione nel dispositivo della presenza di un profilo interpretativo giustamente compare, forse solo "per propensioni molto soggettive del redattore: insomma, sine lege vagantur" (così nitidamente Elia, Modeste proposte, cit., 3690).

Il problema ha gravi conseguenze pratiche, in quanto queste (scarsamente comprensibili) sofisticazioni decisionali vanno a scapito della chiarezza e della certezza: quanti giudici e operatori si accorgono delle interpretazioni nascostamente proposte della Corte, così da poterle applicare?

Una decisione interpretativa, per sua natura, può avere un notevole impatto, come lo stesso giudice costituzionale ha, forse per la prima volta, apertamente riconosciuto. Nella sent. n. 228 del 2003 si osserva, limpidamente, che "all'ipotizzata decisione di incostituzionalità (basata sull'impossibilità di interpretare la norma nel senso auspicato...) equivalga una pronuncia di non fondatezza che accolga proprio quella interpretazione".

Anche la Corte si mostra ben consapevole che, al fondo, una sentenza interpretativa di rigetto acquista (può acquistare) il medesimo valore di una dichiarazione di incostituzionalità (ovviamente ove l'interpretazione proposta venga seguita e applicata da tutti i giudici).

Ecco, allora, che diviene ancor inspiegabile come mai la stessa Corte non utilizzi una tipologia di decisione

interpretativa chiara ed univoca.

Sarà paradossale, ma a fronte di questa incomprensibile confusione, torna di attualità il rimedio proposto a suo tempo da Crisafulli (per quanto ritenuto "troppo sbrigativo"): "ritenere che la Corte non possa adottare sentenze interpretative, ma debba dichiarare la incostituzionalità di quante disposizioni legislative siano suscettibili di assumere un significato contrario a norme costituzionali" (op. cit., 97)!

\* p.s. di Diritto costituzionale, Università di Roma Tre, [celotto@uniroma3.it](mailto:celotto@uniroma3.it)

Forum di Quaderni Costituzionali

i Costituzionali